



Associazione per Santo Stefano
in Ventotene

ONLUS



Verbale Assemblea straordinaria

2 febbraio 2026

L'Assemblea si apre alle ore 18 in collegamento telematico sulla piattaforma Zoom.

Sono presenti i soci Bonvicini, Buffa, Carta, Cirone, Da Milano, Fridel, Garavoglia G., Gusmaroli, Manfellotto, Masi, Medri, Vicinanza e rappresentati per delega i soci Agostini, Bertoni, Borgia, Bosco, Ciancaglini, Da Milano G., Froehlich, Garavoglia C., Garavoglia M., Gatti, Ghisolfi, Gramaglia, Landolfi, Olivo, Pane, Piva, Pozzoli, Ratti, Spada, Trento, Walz.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita, come previsto dallo statuto vigente, con la maggioranza assoluta dei soci, si passa all'ordine del giorno.

1° punto all'o.d.g. – Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione

Il Presidente Guido Garavoglia chiarisce i motivi che rendono necessaria l'approvazione di un nuovo statuto. Dal 1° gennaio 2026 è entrata definitivamente in vigore la riforma del Terzo Settore, dopo la prevista approvazione dei profili fiscali della riforma da parte dell'Unione Europea. La normativa sulle Onlus decade ed entro marzo 2026 l'Associazione dovrà quindi chiedere l'iscrizione al RUNTS, indicando la qualifica che intende assumere, che sarà quella di Organizzazione di Volontariato (ODV). Illustra quindi le principali modifiche (sia obbligatorie che non obbligatorie) introdotte nello statuto e riportate nel testo a fronte già inviato a tutti i soci.

Dopo alcune osservazioni e richieste di approfondimento su punti specifici del testo da parte di alcuni soci, **l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto**, che sarà registrato all'Agenzia delle Entrate e inviato al RUNTS unitamente agli altri documenti previsti per richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro.

2° punto all'o.d.g. – Varie ed eventuali

Il Presidente informa l'Assemblea sugli ultimi sviluppi riguardanti il progetto di recupero dell'ex carcere di Santo Stefano. A gennaio 2026 è entrato ufficialmente nelle sue funzioni il nuovo Commissario straordinario Giuseppe Francesco Maria Marinello, a cui verrà chiesto un incontro appena possibile.

Quanto alle attività dell'Associazione, conferma che il Festival letterario Gita al faro si terrà a Ventotene dal 17 al 20 giugno 2026 in quanto la campagna di raccolta fondi ancora in corso e gli altri canali di finanziamento attivati hanno dato risultati sufficienti per garantirne lo svolgimento.

Non essendovi altri punti da trattare e non avendo alcun altro socio chiesto la parola, l'Assemblea si chiude alle ore 19.00.

Il Presidente
Guido Garavoglia

Il Segretario
Pier Vittorio Buffa



278	3	23 FEB. 2026	ESSENTE	
-----	---	--------------	---------	--

ASSOCIAZIONE PER SANTO STEFANO IN VENTOTENE ODV

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', SCOPO E ATTIVITA'

Art. 1

E' costituita l'ASSOCIAZIONE PER SANTO STEFANO IN VENTOTENE ODV - Organizzazione di volontariato, con sede in Ventotene (LT).

Art. 2

L'Associazione è un Ente del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'apporto prevalente dei propri volontari.

Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio direttivo, che ne documenta il carattere nella relazione allegata al bilancio di esercizio.

Art. 3

Scopo dell'Associazione è promuovere ogni utile iniziativa diretta al recupero, alla valorizzazione ed alla destinazione d'uso dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano in Ventotene e degli edifici connessi, nella convinzione che un luogo simbolo della memoria collettiva italiana e del processo di formazione dell'identità nazionale debba essere sottratto al degrado seguito alla sua chiusura nel 1965, restituendolo al patrimonio storico-artistico italiano e destinandolo a sede di iniziative che ne consentano l'uso ed il godimento sia ai visitatori che a studiosi, ricercatori, studenti e artisti.

In questo quadro, sono perseguiti e sostenuti progetti integrati in grado di valorizzare gli aspetti che più caratterizzano le isole di Ventotene e Santo Stefano: quello storico legato all'esclusione, quello simbolico legato all'origine del processo di integrazione europea e quello naturalistico-ambientale, anche attraverso interventi architettonici compatibili con l'impianto originario delle strutture interessate.

A tale fine, l'Associazione si propone di svolgere un'azione di stimolo e proposta nei confronti delle istituzioni competenti e una sensibilizzazione dell'opinione pubblica, collaborando con istituzioni italiane ed europee, enti pubblici e privati, università e centri di ricerca, fondazioni ed associazioni interessate ad operare per la salvaguardia dell'isola di Santo Stefano, dichiarata Monumento nazionale con D.P.R. 18 marzo 2008.

In particolare, l'Associazione può, nell'ambito degli scopi statuari, promuovere attività culturali, artistiche, educative, di studio e ricerca, di formazione e informazione finalizzate alla

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

Per finanziare le proprie iniziative, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono operare per la loro realizzazione.

I soci si distinguono in:

- *fondatori*, coloro i quali hanno preso parte all'Atto costitutivo dell'Associazione;
- *promotori*, coloro i quali contribuiscono in modo significativo, attraverso il proprio impegno morale e materiale, alle attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. I soci fondatori sono di diritto soci promotori;
- *ordinari*, coloro i quali aderiscono all'Associazione, ne sostengono le attività e versano annualmente la quota sociale;
- *onorari*, coloro i quali, per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica, contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale;
- *sostenitori*, coloro i quali contribuiscono con versamenti cospicui in denaro o con altri beni al patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

Per diventare socio ordinario occorre presentare domanda scritta al Presidente e versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio direttivo. Sull'ammissione dei nuovi soci ordinari il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio promotore si acquisisce con delibera del Consiglio direttivo assunta a maggioranza assoluta dei componenti. La qualità di socio onorario e di socio sostenitore si acquisisce su proposta del Presidente con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, previo consenso dell'interessato.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna i soci:

- al rispetto dei principi che si prefigge l'Associazione;
- all'impegno costante per il raggiungimento degli scopi statuari;
- al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- al rispetto delle deliberazioni degli organi statuari;
- al pagamento della quota sociale annuale.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente.

Art. 7

La partecipazione dei soci alla vita associativa non può avere carattere di temporaneità. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- decesso
- dimissioni comunicate per iscritto al Presidente;
- decadenza, deliberata dal Consiglio direttivo per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ovvero la violazione delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, ovvero il venir meno dei doveri di socio, secondo quanto stabilito dall'art. 6.
- esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per altri gravi motivi che comportino indegnità.

In caso di decadenza o esclusione il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di decadenza o esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Presidente o del Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta spedita a ciascun socio a cura del Consiglio direttivo con qualsiasi mezzo idoneo a costituire prova dell'avvenuta comunicazione. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono tenersi sia in presenza che in via telematica con collegamento a distanza.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, i soci onorari e i soci sostenitori, purché iscritti all'Associazione da almeno 30 giorni. Le Associazioni od Enti sono rappresentati dai loro delegati, debitamente accreditati. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, è presieduta dal membro più anziano del Consiglio direttivo. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. In caso di collegamento a distanza il voto può essere espresso anche per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo e nominare, al verificarsi delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno, l'organo di controllo e l'organo di revisione;
- approvare la Relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare, al verificarsi delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare l'approvazione e la modifica dei Regolamenti;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto della domanda di adesione, di decadenza ed esclusione dall'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Titolo IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria, scelti tra i soci. Il primo Consiglio direttivo viene nominato dai Soci fondatori nell'Atto costitutivo e rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere



riconfermati.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza o altro impedimento di più di un terzo dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea ordinaria procede alla sua integrazione entro i limiti previsti dallo Statuto.

La ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive comporta la automatica decadenza da membro del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal Presidente mediante invito scritto contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno, con qualsiasi mezzo idoneo a costituire prova dell'avvenuta comunicazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, ovvero di 24 ore in caso di urgenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi sia in presenza che in via telematica con collegamento a distanza e sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni nel corso della riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da un Consigliere designato dal Presidente fra i presenti e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività inerenti il loro mandato.

Art. 12

Il Consiglio direttivo ha i seguenti poteri:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- esaminare entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- esaminare la Relazione annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- fissare la misura, i termini e le modalità di versamento delle quote sociali;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- esprimere il proprio parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'accettazione delle nuove domande di ammissione a socio e sulle nomine a socio promotore e socio onorario, nonché procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché a loro specifiche attività, designando i propri rappresentanti.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di proporre l'adozione di Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività ed il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione. L'osservanza dei Regolamenti è obbligatoria per tutti i soci.

Il Consiglio direttivo può inoltre nominare e revocare procuratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori determinandone le mansioni, la durata, le modalità ed i compensi; aprire conti correnti bancari e postali, stipulare mutui, accordando eventualmente garanzie ipotecarie, concedere o richiedere fidejussioni, aprire libretti di deposito a risparmio e in genere contrarre ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare.

Il Consiglio direttivo ha altresì la facoltà di istituire Comitati tecnico-scientifici e gruppi di lavoro che siano di ausilio alle attività dell'Associazione; può avvalersi della collaborazione di singoli esperti, enti o istituti specializzati.

Il Consiglio direttivo, per specifiche attività e/o obiettivi determinati, può delegare al Presidente parte dei propri poteri.

Titolo V

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente fino al momento della nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio direttivo.

Art. 14

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare spetta al Presidente:

- presiedere le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo e sovrintendere all'attuazione delle loro deliberazioni;
- redigere la Relazione annuale sull'attività dell'Associazione che è esaminata dal Consiglio direttivo e sottoposta all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre le proposte di bilancio di esercizio ed eventualmente di bilancio sociale che sono esaminate dal Consiglio direttivo e sottoposte all'Assemblea per l'approvazione;
- firmare gli atti sociali e a contenuto economico-finanziario che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18;
- attribuire, di concerto con il Consiglio direttivo, incarichi e/o responsabilità diverse da quelle istituzionali, sia ai Consiglieri stessi che ai soci per il conseguimento dei fini sociali;

In casi di urgenza il Presidente può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Comitato direttivo alla sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, dandone comunicazione al Consiglio direttivo.



Titolo VI

SEGRETARIO

Art. 15

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti.

Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione degli affari sociali; dirige gli uffici dell'Associazione in stretto raccordo con il Presidente, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed alle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

Il Segretario cura la raccolta dei verbali e l'albo dei soci.

Il Segretario può avvalersi, nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti, di un Ufficio di segreteria.

Titolo VII

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Art. 16

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 17

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Al Revisore legale dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla regolarità della gestione contabile dell'Associazione. Esso presenta annualmente, in allegato al bilancio di esercizio, una relazione all'Assemblea ordinaria sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Titolo VIII

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva derivanti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate dai soci, stabilite dal Consiglio direttivo;



- dalle quote versate dai soci sostenitori;
- da versamenti volontari degli associati nonché da sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti di terzi o di associati;
- da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, di pubbliche amministrazioni, istituti e/o enti pubblici e privati, istituti di credito, associazioni e fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'Associazione;
- dagli introiti derivanti dalle attività sociali di qualsiasi natura, da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali e attività di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento.
- dagli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- dagli introiti derivanti dalla destinazione del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF.

La tenuta contabile dell'Associazione spetta al Tesoriere, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo. Al Tesoriere può essere delegato dal Presidente il potere di firma congiunta o disgiunta sugli atti a contenuto economico-finanziario.

Art. 19

Le quote sociali debbono essere pagate, in unica soluzione, entro il 31 maggio di ogni anno e non sono trasferibili.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'esercizio in corso.

Art. 20

Gli utili dell'Associazione ed i proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma bensì impiegati per la gestione delle attività statutarie.

Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

L'esercizio sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.

Art. 22

L'esercizio finanziario si chiude il 31 maggio di ogni anno.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, la quale decide in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio potrà essere devoluto esclusivamente ad altri Enti del Terzo settore.

Art. 24

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Codice del Terzo settore, al Codice civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

